



## TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PERSONALI E REALI

Composto dai signori:

Emilio Alparone	Presidente
Giuliano Castiglia	Giudice relatore
Cristina Denaro	Giudice

nel procedimento indicato in epigrafe;  
emette la seguente

### ORDINANZA

Provvedendo sulla richiesta di riesame dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 30.3.2018 con la quale è stata applicata a SINATRA Vincenzo, nato il 27.10.1935 ad Agrigento, la misura cautelare personale coercitiva degli arresti domiciliari;

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 13.4.2018 e sciogliendo la riserva ivi assunta

### OSSERVA

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato a SINATRA Vincenzo la misura cautelare degli arresti domiciliari, ravvisando a carico dello stesso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di falsità ideologica e di abuso d'ufficio di cui agli addebiti, allo stesso contestati in concorso con CECE Tito, CIACERI Dania e CANGEMI Ninfa, oggetto dei capi A) e B) dell'incolpazione formulata dal Pubblico Ministero e di seguito riprodotta:

#### CAPO A)

**Reato di cui agli artt. 61, n. 2, 81 cpv., 110 e 479 c. p. perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso al fine di commettere il reato di cui al capo B), in concorso morale e materiale tra loro, formavano atti pubblici falsi propedeutici alla vendita a favore della ditta "TAS s. r. l." di un appezzamento di terreno appartenente al Demanio della Regione Siciliana sito nel territorio del comune di Agrigento nel complesso denominato Villa Genuardi sito in area limitrofa all'Hotel della Valle, struttura ricettiva turistico alberghiera di proprietà della ditta "TAS s. r. l.", ubicato in area di interesse archeologico e pertanto inalienabile ai sensi dell'art. 54 D. L. 42/2004, ideologicamente falso in quanto avente ad oggetto una area di estensione assai maggiore (mq. 3400) della minore superficie (mq. 1200), limitatamente alla quale la stessa Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento aveva espresso parere positivo alla vendita a favore della ditta TAS. In particolare SINATRA Vincenzo, quale legale rappresentante della ditta "TAS s.r.l.", e CECE Tito, quale libero professionista, previ accordi collusivi con i pubblici ufficiali,**

determinavano CIACERI Dania, Dirigente del Servizio Patrimonio del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro della Regione Sicilia, dapprima a trasmettere al Genio Civile una nota in data 5.11.2012 con la quale nell'individuare l'area di terreno demaniale da vendere alla ditta TAS per cui si era già pronunciata favorevolmente la Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento con nulla-osta con nota 7211 del 06.09.2012 si individuava quale superficie alienabile alla TAS, contrariamente al vero, anziché la sola porzione di area di 1.200 mq. già concessa in concessione alla TAS per la quale era stato dato il parere positivo alla vendita una maggiore estensione pari a complessivi mq. 3.400, con inclusione di una fascia di terreno limitrofa circa 2.200 mq. che era invece stata data in consegna alla TAS solo a fini di manutenzione del terreno; quindi determinavano la stessa CIACERI Dania ad autorizzare il frazionamento dell'area da cedere alla Ditta TAS in linea con una planimetria artatamente predisposta ed infine determinavano CANGEMI Ninfa funzionario del Servizio Patrimonio del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro della Regione Sicilia delegata alla stipula dell'atto notarile a sottoscrivere l'atto di compravendita tra la parte venditrice Regione Sicilia e la parte acquirente ditta TAS S.r.l.  
Con l'aggravante del reato commesso al fine di eseguirne un altro.  
In Palermo, dal novembre 2012 e sino al 17 gennaio 2013.

**CAPO B)**

reato di cui agli artt. 110 e 323, co. 2 c. p., perché in concorso morale e materiale tra loro e nelle qualità meglio indicate nel capo che precede, in violazione dell'art. 54 del D. L. n 42 2004 in violazione dei criteri di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza di cui all'art. 2 d. lgs. n. 163/2006 e alla Legge regione Sicilia del 12 luglio 2011 n. 12 e dell'art. 97 della Costituzione, intenzionalmente procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta TAS Srl con correlativo danno patrimoniale per l'ente regionale. In particolare, CIACERI Dania, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro della Regione Sicilia, incaricata dell'istruttoria, e CANGEMI Ninfa quale funzionario del Servizio Patrimonio del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro della Regione Sicilia, delegata alla stipula dell'atto notarile, operando sulla base di accordi collusivi intervenuti con SINATRA Vincenzo, quale legale rappresentante della ditta "TAS s.r.l.", e con CECE Tito, quale libero professionista, a fronte del gradimento manifestato dalla Ditta "TAS Srl" finalizzata all'acquisto di una limitata porzione di terreno già oggetto in data 16/6/2011 di contratto di concessione in favore della suddetta società, appartenente al Demanio della Regione Siciliana, sita in area di interesse archeologico e pertanto inalienabile ai sensi dell'art 54 D. L. 42/2004, agendo comunque in violazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, non attivando idonee forme di pubblicità quantomeno per tentare di verificare la possibilità di ottenere una offerta economicamente più vantaggiosa per le casse della regione ed in violazione delle regole di buon andamento della pubblica amministrazione, predisponendo inoltre gli atti pubblici ideologicamente falsi di cui al capo A), concorrevano alla formazione di un atto pubblico di compravendita tra la parte venditrice Regione Sicilia e la parte privata acquirente ditta "TAS S.r.l.", trasferendo alla società TAS Srl un terreno avente una estensione assai maggiore (mq. 3800 ca.) della superficie (mq. 1200), precedentemente individuata



**come alienabile da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento e ad un prezzo di vendita stimato in euro 10.608 alquanto irrisorio in considerazione della estensione dell'area e dell'ubicazione del bene.**

**Con l'aggravante di avere cagionato un vantaggio economico al privato con correlativo danno per il patrimonio regionale di rilevante gravità.**

**In Palermo, il 17 gennaio 2013.**

2. L'incolpazione mossa all'odierno indagato, in concorso con altri, ha ad oggetto:

- una pluralità di delitti di falsità ideologica di cui all'art. 479 c.p., realizzati, in ipotesi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (capo A);
- un episodio di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. (capo B).

Per la complessiva ricostruzione della vicenda nell'ambito della quale si inseriscono i fatti oggetto degli addebiti di cui alla sopra riprodotta incolpazione, e, in particolare, di tutti i passaggi che hanno caratterizzato l'*iter* amministrativo in alcuni passaggi del quale si sostanzierebbe la consumazione dei delitti di falso e abuso d'ufficio in contestazione, si rinvia all'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di SINATRA Vincenzo.

In sintesi, può qui essere fatto presente che la vicenda ruota intorno alla compravendita di un terreno sito all'interno del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, come definito con d.m. 16 maggio 1968 e, in particolare, di un terreno facente parte del c.d. *Giardino di villa Genuardi*, già sede della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento, compravendita intervenuta, con atto in notar Di Liberto di Palermo del giorno 17.1.2013, tra la Regione Siciliana, quale parte venditrice, e la TAS s.r.l., con sede nella via Ugo La Malfa di Agrigento, quale parte compratrice.

Del terreno oggetto della compravendita, una parte era già stato oggetto di concessione a favore della TAS s.r.l., proprietaria del limitrofo Hotel della Valle, intervenuta in data 16.6.2011, e una parte era oggetto dell'impegno, assunto dalla stessa TAS s.r.l. a fronte della concessione dell'altra porzione, di mantenerlo.

All'indagato SINATRA Vincenzo, odierno ricorrente, legale rappresentante, ai tempi a cui risalgono i fatti, della TAS s.r.l., si contesta il ruolo di sostanziale determinante delle falsità ideologiche di cui al capo A) dell'incolpazione e dell'abuso d'ufficio di cui al capo B).

Quanto al capo A), tre sarebbero le falsità in contestazione, il contenuto delle quali sarebbe sempre lo stesso ma ripetuto in tre distinti atti. In particolare, la falsità consisterebbe nell'attestazione dell'intervenuto nulla osta alla vendita del terreno da parte della Soprintendenza di Agrigento mentre il nulla osta riguardava non l'intero terreno ma solo una parte di esso e, precisamente, quella oggetto di concessione (e non

anche quella oggetto dell'impegno manutentivo assunto dalla TAS s.r.l. a fronte della concessione medesima).

I tre atti nei quali la falsità sarebbe stata commessa, poi, sono i seguenti:

- la nota del 5.11.2012 a firma del Dirigente del Servizio Patrimonio del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro della Regione Siciliana, CIACERI Diana, co-indagata del SINATRA, con la quale si chiede all'ufficio regionale del Genio Civile, un parere di congruità in merito al prezzo di vendita del terreno indicato in € 10.608;
- la successiva nota, anch'essa a firma della CIACERI, di autorizzazione al frazionamento del terreno oggetto della compravendita;
- il contratto di compravendita del terreno, concluso in data 17.1.2013 e sottoscritto, in nome e per conto della Regione Siciliana, dal funzionario del Servizio Patrimonio del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro CANGEMI Ninfa, anch'essa co-indagata del SINATRA.

Per quanto riguarda l'abuso d'ufficio di cui al capo B), poi, la consumazione del reato è individuata nella conclusione del contratto di compravendita del terreno di cui si è detto, compravendita che, da un lato, sarebbe avvenuta in violazione di diverse disposizioni di legge, prima fra tutti quella di cui all'art. 54 del d.lgs. 42/2004 in virtù della quale, secondo l'ipotesi 'accusa, il terreno in questione è inalienabile; dall'altro, avrebbe procurato alla TAS s.r.l. un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell'acquisizione, da parte dell'anzidetta società, di un terreno ad un prezzo "alquanto irrisorio" rispetto al suo reale valore.

Del resto, come è ovvio, stante l'ipotizzato concorso penalmente rilevante ipotizzato a carico della CIACERI e della CANGEMI, tanto le falsità ideologiche quanto l'abuso d'ufficio sarebbero state conseguenza, secondo l'ipotesi d'accusa, di "accordi collusivi" intervenuti tra l'odierno ricorrente SINATRA Vincenzo e il suo consulente CECE Tito, da un lato, e i funzionari regionali CIACERI Dania e CANGEMI Ninfa, dall'altro.

Quanto al "contributo dell'odierno indagato alle condotte contestate dal P.M.", l'ordinanza impugnata lo desume dal fatto che il SINATRA, "in qualità (sia pure ormai cessato) di legale rappresentante della TAS s.r.l., che gestisce l'Hotel della Valle, è stato il principale beneficiario delle condotte di falso e di abuso d'ufficio"; dal fatto, qualificato come "del tutto singolare", che nel comunicare alla Soprintendenza di Agrigento la stipula della concessione, con nota del 19.3.2012, a firma congiunta delle indagate CIACERI Dania e CANGEMI Nifa, veniva richiesto alla stessa Soprintendenza parere circa la vendita dell'area affermando che la TAS s.r.l. aveva



manifestato il gradimento per l'acquisto senza che, tuttavia, tale manifestazione di gradimento risulti in atti; dal fatto che, con la nota del 23.11.2012, nel trasmettere all'ufficio regionale diretto dalla CIACERI le visure catastali delle aree da vendere, ai fini del frazionamento, la TAS s.r.l. allegava una planimetria di tale zona in cui veniva indicato come terreno oggetto della compravendita da concludere sia l'area in precedenza oggetto della concessione sia l'ulteriore area poi effettivamente compravenduta.

L'applicazione della misura degli arresti domiciliari, poi, si fonda sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 del codice di rito.

3. In sede di interrogatorio di garanzia l'indagato ha negato ogni responsabilità per gli addebiti a lui mossi.

La Difesa dello stesso ha proposto richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, eccependone genericamente la nullità e infondatezza sotto più profili.

Indi, all'udienza di trattazione, la stessa Difesa ha depositato memoria esplicativa dei motivi di riesame, con documentazione ad essa allegata. Con detta memoria, la Difesa ha contestato la sussistenza sia delle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari di cui all'art. 273 c.p.p. (*gravi indizi di colpevolezza*) sia delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in subordine, la riforma della medesima.

4. La richiesta di riesame è fondata.

L'ipotesi d'accusa, sposata nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, si fonda interamente sulla ricostruzione dell'*iter* amministrativo che ha condotto alla compravendita del terreno di cui si è detto, intervenuta tra la TAS s.r.l. e la Regione Sicilia in data 17.1.2013, ricostruzione a sua volta operata sulla base della relativa documentazione agli atti dell'Amministrazione regionale.

Tuttavia, sotto un primo profilo, va osservato che, ad avviso del Collegio, una serie di considerazioni incrinano fortemente la solidità e tenuta del quadro dimostrativo a carico dell'indagato.

Una prima considerazione è legata al fatto che, al di là delle ritenute violazioni di legge, il vantaggio patrimoniale in ipotesi intenzionalmente procurato alla TAS s.r.l., nel quale si sostanzierebbe la consumazione del delitto di cui al capo B) dell'incolpazione, sarebbe consistito nell'acquisizione, da parte dell'anzidetta società, di un terreno ad un prezzo "*alquanto irrisorio*" rispetto al suo reale valore. Va ri-

levato, tuttavia, che in atti non vi è alcuna stima del terreno oggetto della compravendita e nulla, allo stato, autorizza a ritenere che il prezzo convenuto tra le parti e stabilito in contratto non sia congruo, avendo natura di mere suggestioni, in assenza di qualsiasi dato dimostrativo di un maggior valore e anzi in presenza di un parere di congruità di prezzo da parte del competente ufficio amministrativo (Genio Civile), le affermazioni secondo cui saremmo di fronte *“ad un prezzo quasi risibile tenuto conto del valore archeologico e dell’ubicazione dell’area”* ovvero a *“un prezzo che pare assolutamente irrisorio, solo che si consideri l’ubicazione del bene”*.

Sotto altro profilo, poi, non vi è in atti alcuna traccia concreta degli *“accordi collusivi”* ai quali si fa riferimento negli addebiti oggetto dell’incolpazione. Premesso che non possono ritenersi sintomatici di *“accordi collusivi”* gli scambi formali di atti e informazioni intervenuti tra la TAS s.r.l. e gli uffici regionali in relazione alla concessione, prima, e alla compravendita, poi, l’unico elemento che potrebbe essere concretamente valorizzato come sintomatico di tali accordi (tra il SINATRA e la CIACERI) potrebbe essere il fatto che, nonostante l’assenza di una formale proposta di acquisto da parte della TAS s.r.l., la CIACERE e la CANGEMI si siano attivate nel richiedere alla Sovrintendenza di Agrigento il parere in merito alla vendita dell’area dalla predetta TAS. Tuttavia, tale dato, come visto espressamente valorizzato nell’ordinanza applicativa della misura, risulta smentito dalla documentazione offerta in produzione dalla Difesa dell’indagato all’udienza di trattazione. Ed invero, va rimarcato che la predetta Difesa ha comprovato che la TAS s.r.l. ha formulato – precisamente con nota del 4.11.2011, inviata al competente ufficio regionale con raccomandata a.r. in pari data, nota prodotta in copia, prevista esibizione dell’originale, all’udienza di trattazione ed allegata al relativo verbale – proposta di acquisto del terreno poi oggetto della compravendita nella quale specificamente si fa distintamente ed espressamente riferimento, come oggetto della proposta di acquisto, al *“lotto di terreno di cui [la predetta TAS s.r.l.] è concessionario”* e all’ulteriore *“lotto di terreno di cui per contratto è obbligato a mantenere”*. Si tratta di un dato non presente al Giudice di prime cure che, anzi, nel dare conto dell’iniziativa delle co-indagate CIACERI e CANGEMI in assenza di una formale proposta della TAS s.r.l., circostanza sintomatica di un’interlocuzione occulta tra le predette indagate e l’odierno ricorrente e di un attivarsi delle prime nel sostanziale interesse del secondo, ha rimarcato come fosse rimasto privo di riscontro l’affermazione l’assunto contrario dell’indagato, che aveva addotto l’esistenza della proposta di acquisto da parte della TAS s.r.l.-.

Il dato ora rilevato, ossia la proposta di acquisto del 4.11.2011 della TAS s.r.l. in

cui vengono distintamente indicati i due lotti di terreno ai quali la proposta si riferisce, priva inoltre di valenza indiziante anche l'ulteriore aspetto sottolineato nell'ordinanza applicativa della misura, ossia il fatto che la TAS s.r.l., con la nota del 23.11.2012, nel trasmettere all'ufficio regionale diretto dalla CIACERI le visure catastali delle aree da vendere, ai fini del frazionamento, allegava una planimetria di tale zona in cui veniva indicato come terreno oggetto della compravendita da concludere sia l'area in precedenza oggetto della concessione sia l'ulteriore area poi effettivamente compravenduta. Ed invero, la TAS s.r.l., in precedenza, con la già richiamata nota del 4.11.2011, aveva chiaramente indicato che la propria proposta di acquisto si riferiva sia all'area oggetto di concessione sia all'ulteriore area per la quale sulla TAS gravava, a fronte della concessione dell'altra porzione, l'onere di manutenzione; la proposta di frazionamento non poteva che riguardare l'intera area oggetto della proposta, di talché è naturale che la planimetria inviata nell'occasione, ai fini del frazionamento, indicasse quale area da frazionare tutta quella oggetto della precedente proposta di acquisto e, dunque, sia quella già oggetto di concessione sia l'ulteriore area oggetto della proposta di compravendita.

Ancora, rileva il Collegio come non vi sia alcuna spiegazione circa le ragioni per le quali avrebbero dovuto essere consapevolmente compiute le falsità oggetto dell'addebito di cui al capo A). Non si comprende in alcun modo, invero, il movente di tali falsità. Non si comprende, in particolare, quale ragione abbia potuto animare CIACERI Dania, con la nota del 5.11.2012, ad occultare consapevolmente e volontariamente all'ufficio regionale del Genio Civile il fatto che il nulla osta alla vendita da parte della Soprintendenza non riguardava l'intera area da trasferire ma solo una parte. Ciò perché l'ufficio destinatario della nota veniva chiamato semplicemente a compiere una stima e non ad esprimersi sulla alienabilità o meno del bene, sicché la precisazione che sulla vendita vi era il nulla osta della Soprintendenza appare un dato privo di qualsiasi significativa rilevanza nell'oggettiva economia dell'atto in cui è stato inserito e non certo riferibile a un fatto del quale l'atto predetto era destinato a provare la verità come richiesto ai fini dell'integrazione del delitto oggetto dell'addebito di cui al capo A) dell'incolpazione. Inoltre, non risulta in alcun modo che la porzione non investita dal nulla osta al trasferimento presentasse caratteristiche, condizioni o aspetti che avrebbero potuto portare a un parere da parte della Soprintendenza, circa l'alienabilità del bene, diverso da quello già formulato per la porzione oggetto di concessione, il che avvalorava la possibilità che si sia trattato non già di una consapevole e volontaria falsità ma, piuttosto, di una semplice imprecisione o comunque di un errore frutto di negligenza.



Infine, tutt'altro che scontata, come ritenuta nell'ordinanza applicativa della misura, appare anche la questione della ritenuta inalienabilità dell'area. A parte la considerazione che, se il bene fosse stato, per sue caratteristiche intrinseche, come si ritiene nella prospettiva accusatoria, inalienabile, il notaio non avrebbe potuto provvedere al rogito, essendo lo stesso garante della validità dell'atto, il richiamo all'art. 54 del d.lgs. 42/2004 non risolve affatto la questione dell'alienabilità o meno del bene. Ed invero, l'elencazione dei beni inalienabili contenuta nel comma 1 del predetto articolo, tra cui gli immobili e le aree di interesse archeologico, si riferisce esclusivamente a beni facenti parte del demanio, sicché avrebbe dovuto essere affrontata e risolta la questione della demanialità del bene, la quale postula accertamenti in fatto che invece non risultano essere stati espletati. A ciò deve aggiungersi che, con decreto del Presidente della Regione del 20 novembre 1982 (pubblicato sulla G.U.R.S. - Parte I n. 20 del 14 maggio 1983), è stato disposto il passaggio di una serie di particelle rientranti nel foglio di mappa in cui rientra anche l'area oggetto della compravendita *de qua* dal patrimonio indisponibile della Regione al patrimonio disponibile della stessa, il che induce a ritenere che la predetta area possa appartenere al patrimonio, disponibile o indisponibile, della Regione Sicilia piuttosto che al demanio della stessa; e ancora va rilevato che la Soprintendenza di Agrigento ha espresso parere favorevole all'alienazione del bene in questione. Considerati tutti tali dati, l'inalienabilità dell'area in questione, nei termini ritenuti nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, appare tutt'altro che scontata. Né appare risolutiva la circostanza che, in epoca successiva alla compravendita, sia stata avviata in autotutela, da parte della Regione Siciliana, la procedura di annullamento dell'approvazione della compravendita, viepiù considerato che non risulta che tale procedura si sia conclusa nel senso della revoca o dell'annullamento della predetta approvazione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, gli unici dati certi sui quali residua reggersi l'ipotesi accusatoria risultano essere i seguenti:

- l'oggettiva non piena corrispondenza tra quanto si legge nella nota del 5.11.2012 a firma della co-indagata CIACERI Dania circa il nulla osta al trasferimento di proprietà espresso dalla Soprintendenza di Agrigento e quanto realmente accaduto, ossia nel fatto che il nulla osta al trasferimento era stato richiesto e, conseguentemente, per quanto qui precipuamente rileva, espresso solo in relazione a una parte del bene oggetto della compravendita;
- la "*tempistica assai ravvicinata*" che contrassegna alcuni passaggi dell'*iter* procedimentale che ha condotto al trasferimento del bene alla TAS s.r.l.-.

Orbene, trattasi di dati che, ad avviso del Collegio, per quanto suggestivi, non so-



no in alcun modo idonei, sul piano dimostrativo, a supportare l'ipotesi accusatoria di sussistenza dei reati in contestazione e di colpevolezza dell'odierno indagato nei termini di gravità indiziaria richiesti dall'art. 273 c.p.p. ai fini dell'applicabilità delle misure cautelari personali.

In particolare, al di là dei sospetti che la vicenda può suscitare per il modo e i tempi in cui si è snodata, non vi sono elementi concreti che autorizzano a ritenere dimostrata, in termini di gravità indiziaria, una condotta dell'odierno ricorrente determinatrice degli ipotizzati delitti oggetto dell'incolpazione.

4.2 Al dato della carenza indiziaria si aggiunge l'evidente difetto di attualità e concretezza dei ritenuti pericoli per l'acquisizione e la genuinità della prova (art. 274, lett. a), c.p.p.) e di commissione di gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede (art. 274, lett. c), c.p.p.).

Quanto al pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, l'ordinanza impugnata afferma che esso si pone *"in relazione alla rete di conoscenze nell'apparato regionale della P.A. che l'indagato mostra di vantare"*.

Tuttavia, al di là di ogni altra considerazione, nulla viene specificato né alcunché emerge dagli atti circa la possibilità che detta *"rete di conoscenze"* possa compromettere l'acquisizione o la genuinità della prova rispetto ai reati per i quali si procede, reati commessi oltre cinque anni or sono e la cui ipotizzata sussistenza si fonda esclusivamente su elementi documentali, già acquisiti dagli acquirenti, rispetto ai quali non viene esplicitato né si comprende come possano essere compromessi.

Relativamente al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, lo stesso viene desunto dal fatto che, in epoca relativamente recente – *"sino all'anno 2017"* si legge nel provvedimento impugnato – l'indagato, *"in ragione della frequentazione e dei contatti con funzionari pubblici ed esponenti politici (primo fra tutti il genero GALLO AFFLITTO, già deputato nazionale nella XVII legislatura del 2013 e dal dicembre 2017 deputato regionale) continua ad esercitare pressioni al fine di condizionare il regolare esercizio dell'attività amministrativa, compromettendone il buon andamento e, in particolare, sollecitando l'adozione dei più disparati atti amministrativi a vantaggio della TAS s.r.l. di cui è stato legale rappresentante in spregio di ogni principio di imparzialità"*.

Il ripetuto riferimento alle *"indebite pressioni dell'indagato"*, tuttavia, non si accompagna all'indicazione degli atti concreti in cui tali *"pressioni"* si sarebbero estrinsecate ma, al più, a quella delle vicende in cui tali pressioni si sarebbero inserite senza che, in ogni caso, vi sia stata un'adeguata ricostruzione delle vicende stesse. Per-



tanto, non è possibile né concretamente cogliere la reale consistenza degli atti in questione né la loro valenza in termini di "pressioni", considerate sia nella loro essenza oggettiva sia nel rapporto con la vicenda nella quale si sarebbero inserite; ancora, non viene fornita alcuna indicazione né emerge dagli atti alcuna concreta condotta illecita o anche irregolare che sarebbe stata suggerita o sollecitata dall'indagato nell'ambito delle suddette vicende.

A ciò deve aggiungersi:

- che l'indagato è un soggetto di ottantadue anni;
- che, a detta età, lo stesso risulta assolutamente incensurato;
- che i fatti per i quali si procede risultano completamente esauriti in data 17.1.2013, ossia ben oltre cinque anni or sono, un tempo tale che, a prescindere da ogni valutazione di fondatezza dell'accusa, priva comunque detti fatti di un'attuale valenza sintomatica del pericolo di recidiva.

5. Alla stregua di quanto precede, risultano mancare sia le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari di cui all'art. 273 c.p.p. (*gravi indizi di colpevolezza*) sia le esigenze cautelari di cui all'art. 274 del codice di rito.

Conseguentemente, la richiesta di riesame deve essere accolta, con annullamento dell'ordinanza indicata in premessa nella parte in cui ha applicato a SINATRA Vincenzo la misura cautelare della custodia in carcere.

Per l'effetto, va ordinata la liberazione dello stesso SINATRA Vincenzo, se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Visto l'art. 309 c.p.p.,


in accoglimento della richiesta di riesame, annulla l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 30.3.2018 con la quale è stata applicata a SINATRA Vincenzo la misura cautelare degli arresti domiciliari e, per l'effetto, ordina la liberazione del predetto SINATRA, se non detenuto per altra causa.

Fissa in giorni quarantacinque il termine per il deposito dell'ordinanza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Palermo, li 17 aprile 2018

L'Estensore  
Giuliano Castiglia



Il Presidente  
Emilio Alparone

*Per la custodia  
il deposito  
dell'ordinanza  
il 17/4/18*

Depositato in cancelleria  
Palermo, li -1 GIU. 2018